



Honos alit artes

Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri

GLI UNIVERSI PARTICOLARI

Città e territori dal medioevo all'età moderna

a cura di

Paola Maffei e Gian Maria Varanini



Reti Medievali E-Book

19/II

Honos alit artes

**Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri**

GLI UNIVERSI PARTICOLARI

Città e territori dal medioevo all'età moderna

a cura di

Paola Maffei e Gian Maria Varanini

Firenze University Press

2014

Sullo “statuto antico” e le consuetudini scritte del Comune di Roma

Note storico-giuridiche*

di Sandro Notari

1. Alla ricerca dello “statuto antico”

Dopo il 1870, gli scritti pubblicati dal magistrato e storico del diritto Vito La Mantia alimentarono tra gli studiosi un vivace dibattito sugli statuti medievali di Roma¹. La storiografia ricondusse al contesto storico-istituzionale del secondo Trecento, ossia agli anni dell’affermazione in città del regime popolare, i più risalenti statuti cittadini pervenuti. L’avvocato e professore Camillo Re, editore del testo, propose il 1363 come data della loro redazione².

* Questo saggio presenta i primi risultati di una ricerca dedicata alla normativa comunale “antica” del comune romano e in particolare alle consuetudini scritte della città.

Stigle: «ASRSP» = «Archivio della Società romana di storia patria»; *DBGI* = *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Bologna 2013; *DBI* = *Dizionario biografico degli italiani*; «RSDI» = «Rivista di storia del diritto italiano».

¹ Vito La Mantia pubblicò prima il saggio *Statuti di Roma*, in «La legge», 17 (1877), pp. 339-346 (estr. *Statuti di Roma. Cenni storici*, pp. 3-25, da cui si cita); quindi il più ampio *Origini e vicende degli Statuti di Roma*, in «Rivista Europea», 10 (1879), vol. 12, fasc. III, pp. 429-462 (estr. pp. 1-38, da cui si cita). Il La Mantia rifiuse questi studi in un capitolo della *Storia della legislazione italiana*, I, *Roma e Stato romano*, Torino 1884, pp. 93-265. Sullo storico-giurista siciliano si veda M.A. Cocchiara, *Vito La Mantia e gli studi storico-giuridici nella Sicilia dell'Ottocento*, Milano 1998 (pp. 434-444 sugli studi statutari romani). Ingenerosamente Alain de Boiüard considerò questi studi non originali: *Le régime politique et les institutions de Rome au moyen âge (1252-1347)*, Paris 1920, p. XV.

² *Statuti della città di Roma*, ed. C. Re, Roma 1880 (sed 1880-1883), pp. XXIII-LX. L’assegnazione dell’incarico editoriale all’avvocato romano giunse a conclusione di una competizione che coinvolse studiosi e istituti romani. Sul clima culturale e politico in cui emerse dopo il 1870 un nuovo interesse per gli statuti medievali di Roma, e per un profilo della figura del Re, ci permettiamo di rinviare a S. Notari, *Manoscritti statutari sulle due sponde del Tevere. Il Comune di popolo e gli statuti Urbis del Trecento, tra storia e storiografia* (intervento al Seminario di diritto statutario, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa, 20 settembre 2010, organizzato da Mario Montorzi, in corso di stampa). La datazione del 1363 è ora oggetto di dibattito per l’accenno alla *forma statutorum novorum* rinvenuto in un documento inviato dai magistrati capitolini a Terracina nel novembre 1360. Le opinioni della più recente storiografia sulla questione in A. Modigliani, *L’eredità di Cola di Rienzo. Gli statuti del Comune di popolo e la riforma di Paolo II*, in A. Rehberg, A. Modigliani, *Cola di Rienzo e il Comune di Roma*, Roma 2004, II, p. 15, nota 11; pp. 122-123, nota 220.

Diversi studiosi ritenevano tuttavia impensabile che il comune romano nato dagli eventi del 1143 non avesse predisposto, in più di due secoli di vita, un'organica raccolta di *statuta*. E si misero alla ricerca nella documentazione cittadina di tracce dell'esistenza dello "statuto antico" di Roma.

Tra questi il La Mantia, che nel 1877 pensò di averne rinvenuto la prova in un frammento, un bifolio membranaceo da lui datato tra la fine del Duecento e i primi anni del Trecento³. Pochi anni dopo il Re dimostrò che il frammento statutario non poteva risalire oltre la fine del XIV secolo, e asseverò che quello da lui pubblicato era «il più antico statuto di Roma»⁴. L'esistenza dello "statuto antico" di Roma restava dunque tutta da dimostrare.

Il dibattito tra gli studiosi si concentrò sul significato da attribuire al lessema *statutum*, che si rinviene in diversi documenti cittadini del Duecento e del primo Trecento, talvolta anche unito al predicativo *Urbis*.

Nel 1884 Guido Levi, un accreditato studioso ed editore di documenti medievali, affrontò in modo sistematico la questione⁵. Per un verso egli esaminò le occorrenze del lessema *statutum* nei documenti romani, dalla *renovatio Senatus* fino all'epoca della promulgazione degli statuti del Comune di popolo; dall'altro condusse un'indagine direttamente sul testo degli statuti trecenteschi, nella speranza di rintracciarvi espliciti rinvii degli statuari alle fonti formali da cui avevano materialmente estratto i *capitula*. Grazie a queste ricerche lo studioso rinvenne testimonianze relative all'esistenza di uno *Statutum senatus et iudicum*, del 1212 o 1227; del *Capitulare iudicum sanctae Martinae*, una raccolta di norme destinata ai sindacatori dei magistrati cittadini, così designata dal nome della Chiesa in cui il collegio si riuniva, del 1231. Trovò tracce di uno *Statutum vel capitulare senatoris vel senatus* del 1235; di uno *Statutum Urbis*, assegnato al senatore all'ingresso nella sua carica, nel quale si definivano i suoi obblighi e le competenze. Insomma, il Levi accertò che nel XIII secolo avevano avuto vigenza alcuni insiemi di norme, redatti per stabilire le funzioni e disciplinare le procedure di specifiche magistrature comunali, ma non riuscì a fornire prove di una "reale codificazione", ossia di una rifusione di norme e provvedimenti in un *corpus* organico, ordinato in libri distinti per materie, frutto di una complessiva rielaborazione⁶.

³ La Mantia, *Statuti di Roma* cit., pp. 6-7; la scoperta destò un certo scalpore anche fuori dell'ambiente degli studiosi romani. Lo storico del diritto francese Eugène de Rozière ne fece oggetto, nel dicembre 1878, di una memoria letta in una *séance publique* della *Académie des Inscriptions et Belles-lettres*, pubblicata nei *Comptes-rendus des séances* dell'Accademia (ser. IV, 6 [1879], pp. 311-324). Per l'eco di queste ricerche, indicazioni ulteriori in Cocchiara, *Vito La Mantia* cit., p. 438 sgg., e nt. 129.

⁴ *Statuti della città di Roma* cit., pp. xxix-xxxii. La Mantia attribuiva il ritardo nella redazione dello statuto municipale al permanere a Roma «vigorosissimo» del diritto romano «nella pratica a preferenza di qualunque altra città», che non faceva sentire «nell'ordine privato il bisogno di uno statuto».

⁵ G. Levi, *Ricerche intorno agli statuti di Roma*, in «ASRSP», 7 (1884), pp. 463-485.

⁶ Non appare pertanto documentato, come egli sosteneva, «che Roma ebbe fino dal secolo XIII uno Statuto, mantenuto o forse riformato nel principio del secolo XIV» (Levi, *Ricerche* cit., p. 476). Seguendo la linea interpretativa del Levi, Alain de Boüard pubblicò una sentenza del 1316, dove il

L'intera questione dell'*Esistenza di una precedente compilazione degli Statuta Urbis* fu affrontata nel 1939 da Antonio Rota, studioso che dedicò al problema un capitolo della sua rara e preziosa dispensa universitaria sugli *statuta Urbis nova* del 1360-63. Il Rota è stato lo storico del diritto che con maggiore dedizione e acribia si è dedicato al diritto municipale romano, in specie agli *statuta Urbis* del secondo Trecento e ai profili relativi alla loro formazione. I suoi studi erano finalizzati a fornire una nuova edizione critica del testo statutario, resa necessaria dai «non lievi difetti intrinseci» che a suo giudizio – e non a torto – presentava l'edizione curata da Camillo Re⁷.

Riguardo al problema qui di nostro interesse, l'opinione del Rota sugli studi e le ipotesi ricostruttive dei principali protagonisti del dibattito è molto chiara. Egli rileva infatti che

molte cose assurde si sono affermate per sostenere a priori l'esistenza o meno di una raccolta organica degli statuti precedente a quella del 1363. Mentre altri ha invocato l'uso di tutte le altre città di darsi la propria legislazione per giustificare che anche Roma debba aver avuto la sua anteriormente al 1363 [*scil.* Vito La Mantia], gli oppositori di rimando hanno spiegato la mancanza di una raccolta organica degli statuti per il fatto che essendo il diritto romano in pieno vigore in città non si era reso necessario come in altri luoghi il crearsi di una vera e propria legislazione [*scil.* Camillo Re]⁸.

Ma il Rota non si limitò a questo severo “discorso sul metodo”: passati attentamente in rassegna gli studi precedenti, processati i vari documenti che gli storici avevano portato a sostegno delle loro tesi, sebbene riconoscesse al Levi il merito di aver imboccato una strada più sicura rispetto agli studiosi che lo avevano preceduto, espresse una «tesi dubitativa» riguardo all'esistenza di una raccolta normativa anteriore a quella del 1360-63, ritenendo gli indizi a disposizione indiretti e insicuri⁹.

A distanza di pochi anni, proseguendo i suoi studi sulla legislazione municipale, il Rota mutò opinione: il ritrovamento in un manoscritto vaticano del

giudice per dirimere una controversia tra il padrone e il colono inadempiente dichiarava di procedere secondo «formam capituli statuti [Urbis]»: *Sur un article inédit d'anciens statuts de Rome*, in «Mélanges d'archéologie et d'histoire», 30 (1910), pp. 117-128; parimenti Pietro Fedele pubblicò un secondo provvedimento giudiziale, emesso nel 1320 dal *iudex palatinus*, cui si era rivolto il notaio Pietro Amedei per chiedere l'immissione nel possesso del lago di Bracciano, secondo la «formam statuti Urbis», che imponeva al senato e ai suoi ufficiali di tutelare con un'azione di reintegrazione e manutenzione i soggetti *investiti* dalla curia: *Per la storia degli statuti di Roma (con qualche osservazione sul mercato del pesce nel secolo XIV)*, in *Studi storici e giuridici per nozze Prato-Pozzi*, Asti 1914, estr. pp. 3-13. I due studiosi ritenevano queste testimonianze sufficienti a provare l'esistenza di uno “statuto antico”.

⁷ A. Rota, *Il problema storico degli “Statuta Urbis nova” (1363)*, Corso ufficiale di Egesi delle fonti del Diritto Italiano, Università di Roma, a.a. 1938-39, Roma, s.d. [1939], cap. III, pp. 57-72 (in corsivo nel testo il titolo del capitolo della Dispensa). Per l'ed. critica, che non fu mai realizzata, il Rota pensava di utilizzare come ms guida lo stesso Ottob. lat. 1880 della Biblioteca Apostolica Vaticana di cui si era servito anche il Re (*ibid.*, pp. 34-35; 55-56), non condividendo la tesi di Alfonso Salimei (*I più antichi statuta Urbis in un codice capitolino*, in «Capitolium», 9 [1933], pp. 628-636: 628, 635), che il ms acquistato dal Comune di Roma nel 1885 fosse portatore della lezione più vicina all'originale. Cfr. Notari, *Manoscritti statutarî* cit., § 3.

⁸ Rota, *Il problema storico* cit., pp. 57-58.

⁹ *Ibid.*, p. 72.

XVI secolo del «frammento originale» di un statuto del 1305, rubricato *De sacramento nobilium virorum Urbis*, lo convinse dell'esistenza di «una vera e propria raccolta organica degli statuti della città»¹⁰.

Sull'autenticità di questo frammento sono stati sollevati dubbi. Il Paravicini Bagliani ha infatti ricondotto la confezione del ms. Vat. lat. 14064 – il codice su cui questo frammento fu trascritto – all'ambiente del noto falsario cinquecentesco Alfonso Ceccarelli¹¹. Successivi studi compiuti da Sandro Carocci ne hanno accertato la genuinità¹². Il tema qui dirimente non è tuttavia l'autenticità in sé del frammento antimagnatizio del 1305, quanto la prova che esso fornirebbe dell'esistenza di una codificazione cittadina: prova che parve al Rota acquisita definitivamente dall'indicazione «libro primo» che precede il testo dello statuto:

Ex statuto antiquo Urbis condito sub anno Domini millesimo trecentesimo quinto, mense ianuarii, Apostolica sede vacante post mortem D. Benedicti Papae XI, existente penes D. Silvium Larium. Lib.º I.º De sacramento nobilium virorum Urbis¹³.

La collocazione del capitolo in un libro degli statuti costituì dunque ragione sufficiente a convincere il Rota che esso «facesse parte del primo libro degli *Statuta Urbis* editi nel 1305». L'ipotesi gli sembrò avvalorata dalla coincidenza della data di emanazione con la vacanza del pontificato dopo la morte di Benedetto XI (luglio 1304) e l'instaurazione in città di un regime popolare, in uno dei non rari ancorché effimeri tentativi delle arti cittadine di spezzare l'egemonia del governo baronale: una coincidenza che rendeva secondo lo storico del diritto presumibile un rapporto diretto «tra il cambiamento costituzionale e il rinnovamento della legislazione comunale»¹⁴.

Il Paravicini Bagliani a conclusione della sua puntuale ricostruzione della tradizione documentaria del frammento del 1305, soffermandosi anch'egli sul problema dell'esistenza di una raccolta di statuti cittadini, invitava gli storici del diritto a riflettere su altri testi da lui rinvenuti nel corso delle ricerche. In spe-

¹⁰ A. Rota, *Il codice degli «Statuta urbis» del 1305 e i caratteri politici della sua riforma*, in «ASRSP», 70 (1947), pp. 147-162 (a 149-150). Il frammento contiene un elenco di magnati cittadini obbligati a giurare il *sequimentum* al Campidoglio, e presenta analogie con il capitolo *De baronibus iurare debentibus sequimenta senatoris et romani populi* (II, 202) degli *statuta* del secondo Trecento, che non lasciano dubbi sulla filiazione.

¹¹ A. Paravicini Bagliani, *Alfonso Ceccarelli, gli «Statuta Urbis» del 1305 e la famiglia Boccamazza. A proposito del codice vat. lat. 14064*, in *Xenia Medii Aevi historiam illustrantia oblata Thomae Kaeppli O.P.*, Roma 1978, pp. 317-350.

¹² S. Carocci, *Una nobiltà bipartita. Rappresentazioni sociali e lignaggi preminenti a Roma nel Duecento e nella prima metà del Trecento*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo e Archivio muratoriano», 95 (1989), pp. 71-122, in particolare 89-90, 92-95. Carocci ipotizza una redazione collocabile agli anni 1284-1285.

¹³ Si segue la trascrizione del Paravicini Bagliani (p. 318).

¹⁴ Rota, *Il codice degli «Statuta urbis» del 1305 cit.*, p. 148. Sulle arti e gli eventi politico-istituzionali romani I. Lori Sanfilippo, *La Roma dei romani. Arti, mestieri e professioni nella Roma del Trecento*, Roma 2001, in part. pp. 55-91; J.-C. Maire Vigueur, *Il comune romano*, in *Storia di Roma dall'antichità a oggi. Roma medievale*, a cura di A. Vauchez, Roma-Bari 2001, pp. 117-157, alle pp. 141-146.

cie lo studioso richiamò l’attenzione su una delibera del Consiglio cittadino, trascritta nel codice Vat. lat. 8251, secondo la quale nel 1305 l’organo rappresentativo convocato in Campidoglio nella sua composizione larga, prese la decisione di nominare degli statuari, con procedura di voto palese («de sedendo et surgendo»)¹⁵.

Se anche di questo frammento fosse confermata l’autenticità, ci troveremmo di fronte a un documento d’indubbia rilevanza, che attesterebbe il concreto interesse, a questa data del 1305, delle istituzioni municipali romane a un riordino del sistema delle fonti normative. Esso fornirebbe una testimonianza significativa – stante la completa mancanza delle fonti comunali – sulle procedure di deliberazione, in special modo per la nomina degli statuari¹⁶. Confermerebbe infine l’intuizione del Rota, che aveva attribuito – come si è visto – al nuovo regime popolare l’impulso a predisporre la redazione di uno statuto municipale¹⁷.

Non sappiamo se al provvedimento seguì effettivamente la nomina dei redattori, né se la deliberazione fu presa dopo l’insediamento della doppia magistratura straniera: quella di capitano del popolo, conferita al bolognese Giovanni Congiani; e quella senatoria, assegnata al milanese Paganino della Torre, i quali assunsero l’ufficio rispettivamente in febbraio e in aprile¹⁸.

Rispetto al precedente regime dei due senatori-baroni cittadini, la *rupture* istituzionale del 1305 è evidente, così come la volontà dei romani di emulare, istituendo i due uffici, i modelli prevalenti nell’architettura delle magistrature di vertice delle città italiane che si reggevano a comune¹⁹. Si tratta dunque di propositi perfettamente assimilabili con l’aspirazione tipica dei regimi popolari a

¹⁵ Il frammento in Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 8251, parte III, c. 429rv, trascritto in Paravicini Bagliani, *Alfonso Ceccarelli* cit., p. 349, nt. 82.

¹⁶ Sulle cui modalità non si hanno informazioni neppure per la successiva commissione del 1360-1363. Sugli statuari del 1360-1363 si rinvia a Notari, *Manoscritti statuari* cit., § 1. La fonte di legittimazione del loro incarico pubblico («ex deliberatione secreti et generalis consilii Urbis») è fornita da uno solo dei testimoni manoscritti pervenuti: Roma, Archivio storico capitolino, *Camera Capitolina*, cred. XV, t. 45, c. 1r.

¹⁷ Si legge infatti nel frammento che la deliberazione in Consiglio fu assunta dai *capita artium et eorum consiliarii*, su mandato dei consoli delle due arti più importanti (bovattieri e mercanti) e di 26 *boni homines* che esprimevano una rappresentanza su base territoriale (due per ciascuno dei rioni cittadini), e che erano stati eletti dal popolo *ad reformationem ... reipublice Romanorum*. Sugli organi rappresentativi comunali in questa fase della storia politico-istituzionale cittadina, con accenni anche alle procedure di deliberazione, M. Franceschini, *Dal Consiglio pubblico e segreto alla Congregazione economica: la crisi delle istituzioni comunali tra XVI e XVII secolo*, in «Roma moderna e contemporanea», 4 (1996), pp. 337-362, a pp. 339-350.

¹⁸ Il frammento si limita infatti all’indicazione «anno domini 1305». Sul capitano del popolo bolognese si veda G. Cencetti, *Giovanni da Ignano «capitaneus populi et Urbis Rome»*, in «ASRSP», 63 (1940), pp. 145-171; sul nobile milanese G.L. Fantoni, *Paganino della Torre detto Paganino*, in *DBI*, 37, Roma 1987, p. 642.

¹⁹ La decisione delle istituzioni cittadine di ricorrere al doppio ufficiale esprime la volontà di ripristinare il previgente ordine costituzionale, in continuità con le riforme di Brancaleone, che eletto senatore nel 1252, introdusse nel 1254 l’istituto del capitano del popolo. Per la *reformatio artium* e le altre riforme costituzionali del giurista bolognese, de Bouïard, *Le régime politique* cit., pp. 95-113. Su Brancaleone, con riferimento anche a un capitolo degli statuti del 1360-1363, S. Carocci, *Comuni, nobiltà e papato nel Lazio*, in *Magnati e popolani nell’Italia comunale*, Pistoia 1997, pp. 213-241.

garantire trasparenza e certezza al diritto municipale, attraverso un'azione sia di *reconcinnatio* delle norme preesistenti, sia di incisiva azione di riforma a base legislativo-volontaristica, per dare anche a Roma una codificazione cittadina.

Tutte le attestazioni fin qui illustrate – tanto l'addensarsi intorno al 1305 di riferimenti nella documentazione cittadina agli *statuta*, quanto l'applicazione di disposizioni statutarie in provvedimenti giurisdizionali – lasciano supporre che vi sia stato in questo torno di anni un'intensificarsi della produzione normativa comunale e probabilmente l'emanazione di una raccolta²⁰. Una probabilità, che tuttavia lascia tuttora sussistere – a nostro parere – qualche ragionevole margine di dubbio sulla redazione di un compiuto codice municipale di statuti. Un codice del quale resta peraltro difficile immaginare la possibile struttura o il contenuto normativo²¹.

2. *Le consuetudini redactae in scriptis*

Guardando più largo della documentazione cittadina, una testimonianza preziosa sulle fonti normative del comune romano ci è offerta da Cino da Pistoia. Il grande commentatore civilista nella sua *Lectura super Codice* riferisce della vigenza a Roma («*hodie habentur apud Romanos*») di consuetudini «*redactas in scriptis*», provviste di forza precettiva («*maximae auctoritatis*»).

Questo è il passo, che riteniamo opportuno riportare per esteso:

Dicunt tamen quidam moderni, ut Nicolaus Matharellis, quod consuetudo quandoque potest scribi ad memoriam, ut quando populus ordinat, quod ius consuetudinarium redigatur in scriptis, per viros peritos, qui scribunt consuetudinem civitatis: et propterea non dicitur ius scriptum, quando scriptura fit ad solam memoriam (...). Et sic dicunt fuisse redactas in scriptis consuetudines feudorum; *et modernis temporibus consuetudines almae universitatis, quae maximae auctoritatis hodie habentur apud Romanos*, ut vidi, cum in Senatu assedi cum domino Ludovico de Sabaudia nobilissimo Senatore²².

Si tratta di un'attestazione di grande valore: sia perché proviene da uno dei più grandi scienziati e maestri del diritto medievale, sia perché basata sull'esperienza diretta di Cino, che tra l'agosto del 1310 e il febbraio del 1312 ricoprì a Roma il ruolo di assessore del senatore Ludovico di Savoia – *iudex in Senatu* come egli stesso si definisce in altro punto della *Lectura* –, carica nella quale egli fu forse chiamato a giurare su questo testo.

L'accento indiretto del giurista toscano a un fondamento popolare della compilazione scritta delle consuetudini («*populus ordinat*»), a una loro reda-

²⁰ Propende a collocare al 1305 la promulgazione di uno statuto cittadino anche Lori Sanfilippo, *La Roma dei romani* cit., p. 72, nt. 4; 82 nt. 51.

²¹ Si segnala che il capitolo del *sequimentum* in questa redazione del 1305 è (sarebbe) inserito nel I libro, mentre in quella di metà Trecento il capitolo corrispondente compare nel II.

²² Cino da Pistoia, in I. *Consuetudinibus, C. Quae sit longa consuetudo* (C.8.52(53).2), nella *Lectura super Codice*, ed. Francoforti ad Moenum, impensis Sigismundi Feyerabendt, 1578, rist. anast. a cura di G. Polara, Roma 1998, II, p. 521ra, n. 4. Corsivo nostro. La bibliografia sul giurista e poeta pistoiese è sterminata. Ci limitiamo a rinviare alla voce di P. Maffei, *Cino Sinibuldi da Pistoia*, in *DBGI*, pp. 543-546, con ampio apparato bibliografico.

zione ad opera di dottori di diritto («viro perito»), apre a diverse considerazioni sulla natura giuridica delle consuetudini cittadine: lascia intuire – senza forzare il senso delle parole del maestro pistoiese, riteniamo – che esse avessero acquisito nel passaggio alla forma scritta il vaglio legittimante della *voluntas populi*, e ricadessero pertanto nella sfera di *iurisdictio*.

Un testo di consuetudini scritte, consacrate dalla *voluntas populi*, esercitava più di una suggestione in uno scienziato civilista: evocava dispute di scuola sul nesso tra consuetudine e *consensus*; dibattiti su volontà tacita o espressa; ragionamenti sul fondamento primo delle norme locali. La circostanza poi che a richiedere la redazione *in scriptis* di queste consuetudini fosse uno speciale aggregato politico-sociale, quale il popolo di Roma, poneva altri interrogativi e suscitava suggestioni ulteriori. Ne suscitava certamente anche in Cino, che pure respingeva – da interprete avveduto e ben calato nella realtà politica – quell’equazione tra il *populus romanus*, nel quale era risieduta in antico la sovranità, e gli abitanti medievali dell’Urbe: un’equazione che era invece sostenuta da diversi glossatori tetragoni alla contestualizzazione storica, i quali di conseguenza continuavano a riconoscere alla normativa capitolina efficacia abrogativa anche delle *leges* imperiali, nonostante la alienazione di poteri all’imperatore disposta dalla *lex regia*²³.

Stupisce che, tolte rare eccezioni, gli studiosi non abbiano dedicato attenzione a questo testo; ancor più sorprende lo scarso interesse suscitato dal passo ciniiano, che costituisce l’unica esplicita testimonianza che si conosca, da parte di un contemporaneo, relativa a una fonte di cui restano tracce labili e indirette²⁴.

Il primo a segnalare modernamente il passo fu Francesco Schupfer, che illustrando nel suo fortunato *Manuale* i tre “fattori” – secondo il frasario positivista allora in voga – da cui avrebbero tratto origine gli statuti comunali medievali, ricorse alle parole di Cino per osservare che la consuetudine, quantunque scritta come nel caso di Roma, continuava ad appartenere «per sua origine, essenza ed ufficio» al *ius non scriptum*, e pertanto non andava confusa con le disposizioni di origine legislativa anche quando essa vantava un «riconoscimento speciale». Da ciò derivava, secondo l’insigne storico del diritto «che la forma scritta le può giovare come prova, ma non le toglie il valore che ha per sé»²⁵.

²³ Cino liquidò questa ipotesi in poche battute: «si populus Romanus faceret legem vel consuetudinem de facto, scio quod non servaretur extra Urbem»; Cino da Pistoia, in I. *si imperialis*, C. *De legibus et Constitutionibus* (C.1.14.12): ed. cit., f. 29rb, n. 4. Su *voluntas populi* e produzione del diritto, e le riflessioni dei civilisti sulla consuetudine, E. Cortese, *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, II, Milano 1966, pp. 103-167. Sulla presa di posizione di Cino circa *populus*, *populus romanus* e abitanti dell’Urbe nel medioevo, *ibid.*, pp. 130-131; 178-179. Sul rapporto tra scienza giuridica e produzione normativa comunale, M. Ascheri, *Il «dottore» e lo statuto: una difesa interessata*, in «RSDI», 69 (1996), pp. 95-113.

²⁴ Si limita a un cenno del passo anche il documentato studio di I. Baumgärtner, *Die normativen Grundlagen des Rechtslebens in der Stadt Rom und die Entwicklung der Gesetzgebung, in Renaissance du pouvoir législatif et genèse de l’État*, sous la direction de A. Gouron, A. Rigaudière, Montpellier 1988, pp. 13-27, a p. 26.

²⁵ F. Schupfer, *Manuale di Storia del diritto italiano. Le fonti. Leggi e scienza*, II ed., Città di Castello 1895², pp. 322-323. In effetti poco prima di questo passo Cino richiamava per analogia lo schema pri-

Gli storici non giuristi, gli studiosi di Roma medievale che si sono avvicinati dopo lo Schupfer a questo passo, non sempre hanno usato eguale cautela di fronte alla complessa materia della consuetudine. Il de Boüard affermò nel 1910 che alla luce delle parole di Cino non sussistevano dubbi sull'esistenza di una «*rédaction générale des statuts de la ville*» agli inizi del XIV secolo, visto che l'espressione *consuetudines* «*sous la plume du maître de Bartole, n'est évidemment qu'un synonyme de statuti*»²⁶. Con questa equazione lo studioso francese, alla ricerca di prove dell'esistenza di uno "statuto antico", trasponeva sul piano normativo quella assimilazione concettuale tra consuetudine e statuti che la dottrina giuridica aveva elaborato sul piano della teoria generale delle fonti al fine, come è noto, di sussumere il *ius municipale* entro la scienza romanistica²⁷.

Oltretutto, il passo in questione non prendeva in esame i legami tra statuto e consuetudine: Cino portava l'esempio di Roma e delle sue consuetudini scritte a commento della celebre (e assai disputata) costituzione costantiniana che limitava l'efficacia della consuetudine di fronte alla legge, una costituzione inclusa nel libro ottavo del *Codex* sotto il titolo *quae sit longa consuetudo* (C.8.52(53).2).

Nelle sue dispense sugli statuti romani del 1939, Antonio Rota interveniva anche su questo profilo, con una parola che voleva essere definitiva: «la questione relativa agli statuti deve essere tenuta completamente distinta da quella relativa alle consuetudini»²⁸.

Tuttavia pur tenendo conto di questa doverosa distinzione ontologica tra le due fonti, una ricerca dei nessi esistenti tra statuti e consuetudini scritte può contribuire, crediamo, a rischiarare il buio in cui è avvolta la genesi degli *statuta* romani. Di fronte all'assenza di documentazione comunale, all'incertezza che tuttora avvolge – come si è visto – l'esistenza stessa di uno statuto ai primi del XIV secolo, la testimonianza di Cino del 1310-1312 offre infatti un punto fermo.

vaticistico del contratto in forma scritta, che – come suggeritogli dal contemporaneo Niccolò Matarelli – poteva essere redatto o semplicemente *ad memoriam* oppure celebrato *in scriptis*. Assimilando alla prima tipologia la consuetudine scritta (compresa quella di Roma, che egli portava ad esempio), Cino attribuiva alla scrittura la mera funzione di mezzo di prova, o di conservazione di memoria. Sul Matarelli (Matarelli), la voce di A. Labardi, *DBI*, 72 (Roma 2009), pp. 101-103; ora di M. Semeraro, *DBGI*, pp. 1425-1426.

²⁶ de Boüard, *Sur un article inédit* cit., p. 123 e nota 1. Più cauta un decennio dopo la considerazione svolta dello stesso autore nella sua principale monografia: *Le régime politique* cit., p. 129, nota 2.

²⁷ E ciò «sebbene nessuna traccia ne fosse reperibile nelle *leges*»: E. Cortese, *Il Rinascimento giuridico medievale*, Roma 1996², pp. 68-69. Su *consuetudo* e *statutum* (e anche *pactum*) nella scienza giuridica F. Calasso, *Il concetto di diritto comune* (1934), in F. Calasso, *Introduzione al diritto comune*, Milano 1970, pp. 66-70.

²⁸ Rota, *Il problema storico* cit., p. 78. Per il rapporto tra le due fonti M. Ascheri, *Ancora tra consuetudini e statuti: prime esperienze (secc. X-XII) e precisazioni concettuali*, in *Pensiero e sperimentazioni istituzionali nella 'Societas Christiana' (1046-1250)*. Atti della XVI settimana internazionale di studio, Mendola, 26-31 agosto 2004, a cura di G. Andenna, Milano 2007, pp. 167-198, e dello stesso, con riferimento alle apparenti aporie semantiche, *Dottrine universitarie, pensiero politico e situazioni comunali: alcuni problemi*, in *Science politique et droit public dans les facultés de droit européennes (XIII^e-XVIII^e siècle)*, sous la direction de J. Krynen et M. Stolleis, Frankfurt am Main 2008, pp. 283-298 (285-289).

La vigenza di consuetudini scritte, la cui compilazione non doveva essere cosa recentissima – come si intuisce dal sintagma *modernis temporibus* utilizzato da Cino –, apre infatti diverse ipotesi ricostruttive. La prima, e forse più ovvia, è che la presenza di consuetudini che godevano *maximae auctoritatis* rende meno probabile la contemporanea esistenza dello statuto cittadino: non ripetevano forse gli antichi maestri storici del diritto che le buone consuetudini ritardavano la formazione dello statuto municipale?

Certo, non si tratta di un argomento di per sé decisivo per sciogliere in senso negativo l’annoso dubbio: è a tutti noto che in alcune realtà – celebre fra tutti il caso del *Constitutum usus* pisano – consuetudini scritte e statuti municipali non si fusero in un unico testo, ma convissero dando vita a una bipartizione delle fonti e delle giurisdizioni²⁹. Tuttavia è un fatto, che a Roma con la redazione degli statuti degli anni Sessanta del Trecento, con la scelta del regime popolare di privilegiare la forma volontaristica di autoproduzione normativa, sembrano perdersi definitivamente le tracce del *corpus* consuetudinario romano.

Come è stato scritto, spesso nel momento formativo degli statuti «la consuetudine visse il suo momento più brillante come fatto di normazione», al punto che «gli statuti furono in buona sostanza il momento della *consolidazione* delle consuetudini», la principale “fonte formale” da cui gli statuari attingevano concretamente i disposti da inserire nel codice statutario cittadino³⁰.

È a tutti noto che nella fase embrionale gli statuti comunali si presentavano – pur nella diversità di situazioni, da luogo a luogo – come un disordinato agglomerato di norme e disposizioni. Confluivano nel codice statutario i brevi o giuramenti prestati dai magistrati comunali; i singoli statuti (o specifici insieme e sottoinsiemi di statuti) approvati dall’assemblea o dagli organi rappresentativi del comune; e, appunto, le *consuetudines* cittadine, che regolavano per lo più la materia civile, all’epoca indistintamente sostanziale e processuale.

A Roma esisteva all’inizio del Duecento – come si è constatato – una raccolta di *brevia*, il citato *Statutum vel capitulare senatoris vel senatus*³¹; erano state raccolte prima del 1231 in un *capitulare* le norme sulla cui base i giudici sindacatori *Sancte Martine* formulavano il loro giudizio e irrogavano le sanzioni³². Di questi complessi normativi, e di altre norme e disposizioni del XIII secolo, restano chiare tracce negli statuti del 1360-1363, anche se in mancan-

²⁹ Sul *Constitutum usus* pisano, M. Ascheri, *I diritti del Medioevo italiano. Secoli XI-XV*, Roma 2000, pp. 161-165.

³⁰ G. Garancini, *Consuetudo et statutum ambulat pari passu: la consuetudine nei diritti italiani del basso Medio Evo*, in «RSDI», 58 (1985), p. 19-55, 31-32.

³¹ *Codice diplomatico del Senato Romano dal MCXLIV al MCCCXLVII*, a cura di F. Bartoloni, Roma 1948, vol. I, p. 135. L’attestazione, come si è visto, è del 1235: *supra*, testo corrispondente a nt. 6.

³² A questa raccolta accenna uno statuto del 1231 del senatore Annibaldo degli Annibaldi, il quale dispose di trascrivere il suo provvedimento contro gli eretici nel *capitulario* di questo collegio: *ibid.*, p. 120. Si veda G. Barone, *Eretici e repressione dell’eresia a Roma: dallo Statuto del senatore Annibaldo del 1231 agli Statuti del 1360*, in *Economia e società a Roma tra Medioevo e Rinascimento*, a cura di A. Esposito, L. Palermo, Roma 2005, pp. 61-81.

za delle fonti originarie non è possibile ricostruirne la tradizione testuale, né svolgere uno studio stratigrafico.

Anche le consuetudini cittadine, e in specie quelle scritte, parteciparono a questo processo di edificazione degli statuti cittadini: un processo del quale ci sfugge il momento incoativo, ma che appare completato con l'emanazione dello statuto del regime popolare, il cui testo evidenzia chiaramente in alcuni capitoli il debito verso le consuetudini.

Il capitolo sulla comparsa in giudizio dei *proximiores* in rappresentanza del convenuto è l'unico nel quale gli statutari romani del Trecento esplicitano il loro debito verso la «antiqua consuetudo Urbis scripta» (I, 5): ma è ugualmente significativo perché conferma la distinta identità della raccolta scritta citata da Cino rispetto allo statuto municipale³³. In altri capitoli gli statutari si limitano a riferire genericamente la ricezione dalla «consuetudo Urbis»: così nel capitolo sulla riconvenzione (I, 19); così in quello dove dichiarano di adottare la disciplina degli alimenti, «antiquam consuetudinem imitantes» (I, 43)³⁴. Il capitolo *De libellis* si apre con un rinvio alla «vetusta Urbis consuetudo propter brevitatem litis» (I, 8): l'esclusione in casi tassativi dell'obbligo del *libellus conventionis* fu adottata («approbamus») «secundum antiquas consuetudines et nova statuta», parole con cui gli statutari sembrano distinguere tra le due fonti della disciplina processuale cittadina, forse ponendole in una successione cronologica di vigenza³⁵.

3. Note finali (non conclusive)

Le poche pagine di questo saggio non propongono “scoperte” risolutive riguardo all'annosa questione dello statuto antico di Roma. Si limitano a riconsiderare alcune interpretazioni storiografiche, forse troppo presto date per acclarate, sull'esistenza di un compiuto codice municipale emanato ai primi del XIV secolo, ponendole a confronto con testimonianze e documenti non sufficientemente considerati. La vigenza a Roma nel 1310-1312 di un *corpus* consuetudinario tradotto in forma scritta e legittimato dalla *voluntas populi* – secondo la testimonianza di Cino da Pistoia – sembra mostrare che le regole della fonte consuetudinaria scritta non erano state ancora assorbite dallo statuto cittadino.

Se infatti si vuole ammettere che in quei primi anni del secolo – nel 1305, secondo l'ipotesi più accreditata, in concomitanza con una delle fasi intermittenti di governo popolare della città – si era pervenuti anche a Roma all'emanazione dello statuto municipale da parte di un organo preposto a produrre norme per la collettività, si deve anche ammettere che le due fonti avessero per

³³ *Statuti della città di Roma* cit., p. 6.

³⁴ *Ibid.*, p. 15, sulla riconvenzione; 43, sugli alimenti.

³⁵ *Ibid.*, p. 8; anche al cap. I, 44 gli statutari dichiarano di imitare l'*antiquam Urbis consuetudinem* in materia di dote e *donatio propter nuptias* (p. 31).

alcuni anni conservato una vigenza parallela. E dunque, che solo in un secondo momento, presumibilmente dopo lo stabile insediamento del regime di popolo al vertice delle istituzioni cittadine (1358), le consuetudini scritte venissero definitivamente rifuse nel codice statutario, contribuendo decisamente alla sua genesi.

L’assenza di documentazione non consente di suffragare questa ipotesi, sebbene la presenza nello statuto del 1360-63 di diversi rinvii alle consuetudini, che come si è visto sono concentrati nel libro primo *de civilibus et extrajudicialibus*, lasci supporre che in questa parte dello statuto sia stata accolta la materia principe generalmente disciplinata dalle *consuetudines*: il diritto civile, appunto.

Inoltre, la presenza del capitolo sul giuramento dei magnati all’interno del libro secondo degli statuti del 1360-1363 – quando il frammento del 1305 rinvenuto da Re lo colloca nel libro primo – potrebbe indurre addirittura a pensare alla redazione di un nuovo libro, dedicato “ai civili”, nella nuova compilazione del codice municipale approntata dal regime popolare. Se così fosse, si dovrebbe pensare al codice statutario del 1305 come a un embrione di statuto municipale, incompleto quanto a materie e a fattispecie disciplinate, rispetto a quello pervenutoci del secondo Trecento. Ma siamo qui nel campo delle pure ipotesi che possono valere come suggestione e stimolo per ulteriori approfondimenti.

Ciò premesso, appare verosimile che il *commune* abbia condotto a termine il processo di edificazione del suo statuto solo con la redazione del 1360-1363, dopo un *iter* genetico lungo e tortuoso, condizionato dalla eccezionale forma del governo con cui la città si resse, salvo alcune interruzioni, per più di un secolo, fino al 1358: il secolo di ferro dei baroni. La forma di governo, una *res monstruosa* secondo la definizione datane da Bartolo nel *Tractatus de regimine civitatis*, vide infatti l’istituzione comunale quasi sempre incapace di adottare adeguate misure antimagnatizie, restando di fatto alla mercé dell’aggressiva e sediziosa *élite* aristocratica cittadina.

«Cum populus declarat voluntatem alicuius usus, dicitur statutum», affermava Bartolomeo da Novara in un celebre passo, a lungo attribuito a Baldo: a Roma l’adempimento di questa volontà popolare dovette probabilmente attendere molti decenni, dopo il 1305, prima di essere portato a compimento³⁶.

³⁶ Bartolomeo da Novara, § *omne autem ius*, *Inst., De iure naturali, gentium et civili* (Inst. 1.2.12), della *Lectura Institutionum* stampata sotto il nome di Baldo: ed. Augustae Taurinorum, apud haeredes Nicolai Bevilaquae, 1576, p. 6rb, n. 6. Si deve a Domenico Maffei il riconoscimento della vera paternità dei *Commentaria*.